

CAMERA DEI DEPUTATI N. 850

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BRANDI e QUARANTA

Presentata il 21 dicembre 1963

Modifica all'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione di un importante convegno di attuari tenuto a Roma nel 1956, fu giustamente rilevato che « esaminare gli aspetti economici della sicurezza sociale, significa in sostanza ricercare il limite economico dell'intervento pubblico nella economia privata ».

Di conseguenza fu convalidato il principio che occorra innanzitutto precisare il concetto di sicurezza sociale, che comprende, come è noto, l'assicurazione obbligatoria e quella libera o privata, in modo da considerare quest'ultima come integrativa della prima, assegnando a ciascuna delle due i rispettivi compiti e la relativa attività da svolgere, evitando, per quanto fosse possibile, controproducente interferenza.

Senza entrare nel merito di talune importanti rilevazioni effettuate in relazione alla stesura e pubblicazione dei bilanci delle imprese private di assicurazione, si avverte comunque la necessità di un sempre più valido controllo, e legislativo e sindacale, circa i metodi adottati dalle varie compagnie private di assicurazione, nello svolgimento della loro delicatissima attività.

In attesa di un'organica revisione delle norme, comprese nel testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si avverte intanto la

necessità di introdurre qualche innovazione in rapporto ai nuovi principi informativi particolarmente dell'ordinamento sindacale.

Intanto è opportuno ricordare come l'Associazione sindacale dei lavoratori delle assicurazioni, aderente alla Unione Italiana dei Lavoratori, ebbe già a proporre formalmente la formazione di appositi Albi degli agenti e produttori di assicurazioni.

Si avvisa, pertanto, la necessità di inserire la rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, previ accordi da raggiungere tra le diverse organizzazioni stesse, negli organi direttivi e consultivi preposti all'ordinamento ed alla gestione dei servizi assicurativi.

Naturalmente si ravvisa altresì l'opportunità, da esaminare successivamente, che accanto alla rappresentanza sindacale dei lavoratori, non manchi in ogni caso, e ci si riferisce in particolare alle Compagnie private, quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la quale, come è noto, fa parte già dell'organo direttivo dell'I. N. A., in base all'articolo 9 del citato testo unico.

Ora si tratta innanzitutto, come si è fatto cenno, di costituire intanto il precedente necessario per l'inizio di un completo riordinamento particolarmente delle norme che regolano l'attività delle Compagnie private

di assicurazione, mentre altrettanto ci si accinge a fare per addivenire ad un analogo riordinamento degli organi costituiti *ex lege* per i vari rami della Previdenza sociale propriamente detta.

È peraltro da provvedere ad una sollecita riforma del citato articolo 9 relativo alla formazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente dell'I. N. A., soprattutto non dimenticando l'importanza esemplare di un Ente effettivamente di diritto

pubblico, costituito a controllo della privata attività svolta, in ordine particolarmente alla copertura di taluni rischi, delle Compagnie assicuratrici.

Trattasi pertanto di inserire esplicitamente nel Consiglio e nel Comitato di cui all'articolo 9 suddetto, una rappresentanza sindacale dei lavoratori la cui indicazione deve essere effettuata comunque per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunta la seguente lettera:

« f) tre rappresentanti del personale della Direzione generale dell'I. N. A., designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto ».